



COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 11/2019

OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI.

**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE E FASCIA DI ESENZIONE ANNO 2019 E MODIFICA DEL
REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **sette** del mese di **marzo** alle ore **18:00** presso il Movicentro di Via Boneschi n. 26 - convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si e' riunito, **in sessione Straordinaria, in seduta pubblica, di Prima convocazione**, il Consiglio Comunale.

I Consiglieri Comunali presenti alla discussione del presente punto sono:

	COGNOME E NOME	PRESENTE		COGNOME E NOME	PRESENTE
1	OLIVA Andrea	Sì	12	DI MAGGIO Cosimo	Sì
2	PENNISI Toni	Sì	13	DEL VECCHIO Giuseppe	Sì
3	BERTELLO Cristina	Sì	14	DA RONCO Gianni	No
4	BRUNO Giulia	Sì	15	TUCCI Leonardo	Sì
5	BARBIANI Pierpaolo	Sì	16	VOERZIO Roberto	Sì
6	CIPRIANO Luigi	Sì	17	MAZZA Renato	Sì
7	MALLEN Marina	Sì			
8	DOSIO Fabrizio	Sì			
9	TALARICO Francesco	Sì			
10	GARREFFA Tiziana	Sì			
11	BOSIO Giacomo	Sì			

TOTALE PRESENTI	16
TOTALE ASSENTI	1

Presiede il Signor PENNISI Toni – Presidente del Consiglio.

Assiste alla seduta il Segretario Generale GAVAINI dott.ssa Ilaria.

Sono presenti gli Assessori Signori:

BRIGNOLO Giovanni, CASTELLI Germana, d'ABBENE Maria Luigia, DEL BEL BELLUZ Tamara, MORRA DI CELLA Maurizio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 IN DATA 07/03/2019

OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E FASCIA DI ESENZIONE ANNO 2019 E MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.

Si precisa che gli interventi vengono registrati su supporto digitale e la verbalizzazione avviene come previsto dall'articolo 71 del vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, così come modificato con deliberazione consiliare n. 33/2011 in data 29/09/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore Maria Luigia d'Abbene;

Visti i riferimenti normativi relativi all'Imposta denominata "Addizionale Comunale IRPEF" di seguito riportati:

- l'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998 ai sensi del quale i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138 del 2011, convertito in L. n. 148/2011, come novellato dall'art. 13 comma 16 del D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214 del 22/12/2011, che consente ai Comuni a partire dal 2012 di variare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. n. 360 del 1998. In particolare, dal 2012 potrà essere aumentata o istituita dai Comuni senza alcun limite entro il valore massimo della legge istitutiva dello 0,8%.
- l'art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011 chiarisce che la differenziazione delle aliquote può essere fatta solo utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

Dato atto che le predette disposizioni sono informate ai seguenti principi:

- assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato: i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, può essere stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Ciò vuol dire che occorre far riferimento esclusivamente al reddito complessivo e non possono quindi essere esentate singole tipologie di redditi (come quello da lavoro dipendente o da pensione); inoltre non è possibile introdurre requisiti diversi da quello reddituale, come il numero dei componenti del nucleo familiare;
- la soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'Irpef non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Rilevato che la determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, è di competenza del Consiglio comunale (nota 12/03/2007, prot. 938/2007/DPF/UFF del Ministero dell'economia e delle finanze).

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/05/2012 con la quale si determinavano le aliquote dell'addizionale comunale per l'esercizio 2012 e la relativa fascia di esenzione e si approvava il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta in questione;

- le deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione dei bilanci di previsione a partire dall'esercizio 2013 e fino a quello relativo al triennio 2018-2020 con le quali sono state confermate di anno in anno le aliquote approvate nel sopracitato atto n. 29 del 29/05/2012.

Evidenziato quanto segue:

- l'art. 1, commi 37 e 38, della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27/12/2017, pubblicata in G.U. n°302 del 29/12/2017), disponeva la proroga del *“Blocco degli aumenti dei tributi locali” anche per l'anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015. Il blocco non si applica alla TARI;*
- la Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30.12.2019 pubblicata in G.U. Serie Generale al n. 302 del 31.12.2018) non prevede più alcun blocco tributario, introdotto dal comma 26 dell'art.1 della Legge n.208/2015, per gli anni dal 2016 al 2018 e pertanto si rende possibile approvare, con decorrenza dall'esercizio 2019, i conseguenti aumenti tributari;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) ha previsto che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Ritenuto di:

- adeguare le aliquote di compartecipazione entro i limiti fissati dal sopra riportato art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, al fine di garantire il pareggio di bilancio di parte corrente a fronte dei notevoli tagli confermati ai trasferimenti statali e al venir meno di alcune entrate di parte corrente;
- valorizzare un'importante leva tributaria consentita dalle vigenti norme come l'addizionale comunale I.R.P.E.F. con la salvaguardia dei criteri di progressività, nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 e rispondendo positivamente alle richieste, in particolare in campo sociale, di sostegno, supporto e sviluppo al quale questa Amministrazione intende far fronte, al maggior impiego di risorse per la cura, l'attenzione e la valorizzazione del territorio il cui fine ultimo è il benessere dei cittadini, mantenendo i livelli qualitativi dei servizi soddisfacenti;
- elevare la soglia minima di esenzione da € 10.000,00 a € 12.000,00 per tener conto delle problematiche derivanti dall'incremento delle aliquote dell'addizionale nei confronti dei possessori di redditi della fascia più bassa.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 26/02/2019 con la quale la stessa ha proposto la modifica, a partire dall'esercizio 2019, della struttura delle aliquote comunali dell'addizionale IRPEF comunale e della relativa fascia di esenzione secondo lo schema seguente:

scaglione	fascia reddito	aliquota	incremento
soglia di esenzione	reddito imponibile annuo non superiore a € 12.000,00		
1	da 12.000,01 a 15.000,00 euro	0,55	0,10
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,65	0,19
3	da 28.000,01 a 55.000 euro	0,75	0,28
4	da 55.000,01 a 75.000 euro	0,79	//
5	Oltre 75.000,01 euro	0,80	//

Dato atto che con le modifiche di cui sopra il gettito annuo complessivo dell'addizionale comunale IRPEF è stimabile € 1.525.000,00 come dalle simulazioni effettuate sul Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e Finanze.

Ritenuto pertanto provvedere all'integrazione e conseguente modifica del vigente Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29/05/2012 nel senso proposto con la delibera della Giunta Comunale di cui al punto precedente.

Dato atto che:

- il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 è stato approvato con propria deliberazione n. 70 del 21/12/2018;
- il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato definitivamente differito al 31/03/2019 con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 (in G.U. n. 28 del 02/02/2019).

Dato, inoltre, atto che, ai sensi dell'art 13, comma 15 del D.L. 201/2011:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito, le deliberazioni inviate dai Comuni;
- tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446.

Visto il verbale della 2^ Commissione Consiliare in data 05/03/2019;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'articolo 49 TUEL approvato con Decreto Legislativo n.267/2000 in data 18/08/2000 e smi;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 13 in data 01/03/2019, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle Leggi sull'Orientamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che al momento della votazione risultano presenti in aula n. 16 Consiglieri Comunali;

Proceduto a votazione con:

- n. 11 voti favorevoli –
- n. 3 voti contrari (Leonardo Tucci, Roberto Voerzio, Renato Mazza) -
- n. 2 astenuti (Cosimo Di Maggio, Giuseppe Del Vecchio) –

su n. 16 presenti e n. 14 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. di approvare le aliquote relative all'Addizionale Comunale IRPEF secondo lo schema seguente:

scaglione	fascia reddito	aliquota	incremento
soglia di esenzione	reddito imponibile annuo non superiore a € 12.000,00		
1	da 12.000,01 a 15.000,00 euro	0,55	0,10
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,65	0,19
3	da 28.000,01 a 55.000 euro	0,75	0,28
4	da 55.000,01 a 75.000 euro	0,79	//
5	Oltre 75.000,01 euro	0,80	//

con fascia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF inferiore o pari a € 12.000,00, precisando che i redditi oltre a € 12.000,00 sono assoggettati all'imposizione dell'imposta per l'intero ammontare.

3. di integrare e modificare il vigente Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sulla base di quanto stabilito al precedente punto 2) dando che atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);
4. di stimare, in via presunta, il gettito complessivo dell'Addizionale Comunale IRPEF in € 1.525.000,00 da iscriversi nel Bilancio di previsione 2019/2021;
5. di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a far data dal 01/01/2019;
6. di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tributi di espletare tutti agli adempimenti utili per l'efficacia della presente deliberazione, ivi compresa la sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.it - individuato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze in data 31 maggio 2002, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative, come previsto dall'art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 360 del 28.09.1998, così come sostituito dall'art. 1 c. 142.a della Legge n. 296 del 27.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito.

Dato atto che al momento della votazione risultano presenti in aula n. 16 Consiglieri Comunali;

Proceduto a votazione con:

- n. 16 voti favorevoli –
su n. 16 presenti e n. 16 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – 4° comma – del TUEL 267/2000 e smi.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
PENNISI Toni

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
GAVAINI dott.ssa Ilaria
